



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché tutti i lavoratori dipendenti regolarmente assunti dall'impresa agricola. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti da lavorazioni esterne.

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici già esistenti nel fondo, che sono assimilabili alle abitazioni rurali.

I requisiti igienico-sanitari degli immobili sono indicati nella delibera della Giunta regionale n. 1693 del 2/11/2009.

Gli investimenti per la ristrutturazione possono essere finanziati con i fondi della Misura 311-Azione 1 dell'Asse 3 del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013. L'attuazione di questa Azione è delegata alle singole Province, le quali approvano propri bandi.

Il recupero di fabbricati esistenti a scopo agrituristico e l'acquisto di attrezzature possono essere altresì finanziati in base all'art. 18 della legge regionale 4/2009: la Regione adotterà appositi bandi.

Adempimenti

1. Rispetto delle direttive regionali, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso del comune competente per territorio.

2. E' indispensabile essere iscritti al Registro Imprese come imprenditori agricoli a titolo principale (l'esercizio di tale attività è precluso ai coltivatori diretti del fondo).

3. Corso di abilitazione di 140 ore riconosciuto dalla Regione tenuto presso il Cipa Centro Istruzione Professionale Agricola, via Santi, 14 Modena tel. 059/828125 email: info@cipaform.it; sito: www.cipaform.it; oppure presso il centro Dinamica, via Bottegone 21, 41031 Camposanto, tel. 0535/87377, email: l.loso@dinamica-fp.it.

4. Provincia di Modena: certificazione di connessione tra attività agrituristica e attività agricola e successiva iscrizione nell'Elenco degli Operatori Agrituristici. Alla data di presentazione della richiesta di iscrizione i soggetti interessati devono necessariamente essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso con verifica dell'apprendimento.

5. Comune - SUAP: per la produzione/somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare la notifica di Operatore Sanitario Alimentare (O.S.A.), da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa, la quale potrà essere accolta solo previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 20,00.

Per pagare i 20,00 € è necessario chiedere il modulo di pagamento (mod3 di PagoPA) scrivendo al seguente indirizzo email: pagamentoOSA@ausl.mo.it. Nel testo dell'email occorre precisare: Cognome e Nome o Ragione Sociale dell'OSA, Codice Fiscale o Partita IVA, Residenza o Sede Legale, aggiungendo, come oggetto "richiesta mod3 di PagoPA" - Cognome e Nome/Ragione Sociale dell'OSA.

L'AUSL risponderà nel più breve tempo possibile, inviando al richiedente il modulo precompilato di PagoPA, nel quale sono precisate: la tariffa e le varie modalità di pagamento. Il riscontro di avvenuto versamento dovrà essere allegato alla documentazione che l'OSA invierà al SUAP.

6. Comune – SUAP - Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il comune competente per territorio, immediatamente efficace.

7. Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,

- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la SCIA di cui al punto 6).

Riferimenti normativi:

Legge n. 96 de 20 febbraio 2006;
Legge Regionale n. 26 del 28 giugno 1994;
Legge Regionale n. 14 del 26 luglio 2003;
Legge Regionale n. 4 del 31 marzo 2009.

Scheda aggiornata il 10/7/2023.